

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 maggio 2019, n. 110  
**Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito del trasferimento definitivo dal Comune di Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 5 angolo Via Torricelli al Comune di Surbo (LE) – Via Tripoli n. 56, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..**

## II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", con sede nel Comune di Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 5 angolo Via Torricelli, è accreditato istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di "Patologia Clinica".

Con nota del 20/04/2017 il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." ha comunicato alla scrivente Sezione *"di trovarsi nella sopravvenuta impossibilità di svolgere l'attività sanitaria per cui è autorizzato nei locali ove attualmente si trova, per causa non addebitabile a propria colpa."*, dichiarando che *"in data 20/02/2017 è stata ricevuta dalla scrivente società la comunicazione con cui il proprietario dell'immobile ove è odiernamente svolta l'attività sanitaria in virtù di contratto di comodato verbale, ha formalmente richiesto la riconsegna dei locali entro e non oltre il 01/04/17 dovendo effettuare lavori di manutenzione straordinaria volti peraltro alla modifica della destinazione d'uso"*, ed ha chiesto alla scrivente di *"autorizzare, ai sensi dell'art. 28 bis L.R. Puglia n. 8/2004 e previo parere da parte dell'ASL Lecce territorialmente competente, il trasferimento definitivo della struttura dalla sede di Guagnano ad una nuova sede sita nel Comune di Surbo, nel rispetto quindi di quanto tassativamente prescritto dal comma 2 dell'art. 28 bis citato il quale consente tale trasferimento "nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale."*

Con nota prot. n. 103332 del 26/06/17 ad oggetto *"Istanza trasferimento Laboratorio di Analisi Maci s.r.l."*, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 1641 del 03/07/2017, il Direttore Generale della ASL LE ha rappresentato quanto segue:

*“Con riferimento all’istanza del Laboratorio privato accreditato distinto in oggetto, con sede in Guagnano, formulata in data 20/04/2017 ed acquisita al protocollo generale di questa Azienda il 24/04/2017 prot. n. 70278, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale lo stesso comunica di voler trasferire definitivamente la sede operativa della struttura dal Comune di Guagnano (D.S.S. di Campi Salentina) al Comune di Surbo (D.S.S. di Lecce), per sopravvenuta impossibilità di svolgimento della propria attività nei locali attualmente in uso, si rappresenta quanto segue.*

*Rilevato che la L.R. n. 8/2004, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 giugno 2013, è stata abrogata dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017.*

*Considerato tuttavia che l’istanza in parola risulta regolarmente presentata prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 ossia in vigenza della L.R. n. 8/2004, in virtù del principio tempus regit actum si fornisce il parere richiesto, fatta salva naturalmente la decisione finale del competente ufficio regionale.*

*Precisato che questa Azienda non ha alcun potere di verifica circa la veridicità della motivazione posta alla base dell’istanza in parola che di seguito si riporta:...”richiesta la riconsegna dei locali entro e non oltre il 01/04/2017, dovendo effettuare lavori di manutenzione straordinaria volti alla destinazione d’uso...”, si ritiene tuttavia che dall’accoglimento della stessa non possa derivare alcun particolare disagio assistenziale per i cittadini.*

*Tanto in ragione del fatto che nel Distretto Socio Sanitario di Lecce che registra una popolazione di 172.435 residenti, insistono n. 13 strutture private accreditate e contrattualizzate nella branca di Patologia Clinica e nel contiguo Distretto di Campi Salentina che registra una popolazione di 88.843 residenti, delle anzidette strutture ne insistono n. 12.*

*In sostanza considerato l’anzidetto dato demografico ed il numero di strutture attualmente operanti nei Distretti Socio Sanitari in parola, si rileva un rapporto struttura/abitante doppio nel Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina rispetto a quello di Lecce.”.*

Posto quanto sopra;

considerato che la sopra riportata istanza risultava regolarmente presentata prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2017, ossia in vigenza della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la quale all’art. 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) stabiliva che:

“

- 1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.*
- 4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.*

5. *La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.*
6. *Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto amministrativo di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”;*

ritenuto che le circostanze rappresentate dal legale rappresentante del “Laboratorio di Analisi Maci s.r.l.” potessero essere assimilabili ai casi di “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore” previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i.;

considerato il parere favorevole del Direttore Generale dell'ASL LE, che, come previsto dal sopra riportato comma 3, “sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento”;

con nota prot. AOO\_183/4902 del 04/10/2017 questa Sezione ha rilasciato “ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Laboratorio di Analisi “Maci s.r.l.” dal comune di Guagnano (LE) al comune di Surbo (LE), “con la precisazione che:

- ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Surbo (LE), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Pertanto:

- il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi “Maci s.r.l.” potrà presentare contestualmente al Comune di Surbo (LE) ed alla scrivente Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento;
- il Comune di Surbo (LE), Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n.8/2004 e s.m.i., individuerà quindi il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento della struttura;
- questa Sezione, acquisita la necessaria autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento e gli esiti della verifica relativa ai requisiti ulteriori, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con successiva nota del 25/07/2018 ad oggetto “Laboratorio Analisi Maci S.r.l. – Richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ex art. 8 L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, trasmessa anche alla scrivente Sezione con PEC del 26/07/2018 ed acquisita con prot. n. 11303 del 31/07/2018, il Legale Rappresentante del Laboratorio in oggetto ha chiesto al Comune di Surbo (LE), “nelle persone degli Ill.mi Commissari Prefettizi,

- di individuare, ai sensi dell'art. 29 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti sia minimi che ulteriori previsti per il rilascio dell'autorizzazione

- all'esercizio per trasferimento e per il mantenimento dell'accreditamento della struttura;*
- *di rilasciare alla scrivente struttura l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento presso la nuova sede, ex art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., subordinatamente all'esito positivo della suddetta verifica."*

Per quanto innanzi;

atteso che la L.R. 22 dicembre 2017 n. 65 ha apportato consistenti modifiche all'impianto normativo previsto dalla L.R. 9/2017, tra l'altro disponendo all'art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) che:

"

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per le sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale (...).*
3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del d.lgs 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento."*

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."*;

con nota prot. n. AOO\_183/11995 del 31/08/2018 trasmessa a mezzo Pec al Legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", nonché al Sindaco del Comune di Surbo, al Sindaco del Comune di Guagnano, al Direttore Generale ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione ASL LE, questa Sezione, *"ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede"*, ha precisato che:

“

- *Il Comune di Surbo dovrà conferire al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio l'incarico di verificare presso la nuova sede, ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., la sussistenza dei requisiti minimi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;*
- *questa Sezione, acquisita la necessaria autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento, individuerà, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori, e, acquisiti gli esiti della verifica, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.*

Con Pec del 04/10/2018, acquisita con prot. n. AOO\_183/13755 del 10/10/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Surbo ha trasmesso alla scrivente copia della documentazione trasmessa dal Laboratorio Analisi “Maci s.r.l.” in relazione all'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

Con Pec del 26/11/2018 acquisita con prot. AOO\_183/15967 del 29/11/2018, trasmessa al Sindaco del Comune di Surbo, e per conoscenza, al Sindaco del Comune di Guagnano ed a questa Sezione, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce ha comunicato *“La conclusione con esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, per trasferimento, di attività di medicina di laboratorio generale di base, da espletare in Surbo, alla via Tripoli n° 56, di proprietà della società a responsabilità limitata denominata “LABORATORIO DI ANALISI MACI SRL”, sotto la responsabilità sanitaria del dott. Cosimo Maci, biologo.”.*

Con Pec del 07/12/2018, acquisita con prot. n. AOO\_183/16578 del 13/12/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Surbo ha trasmesso alla scrivente l'Autorizzazione n. 4 del 05/12/2018 prot. n. 0022797 del 05/12/2018 con la quale il Prefetto, per la Commissione Straordinaria, ed il Responsabile del SUAP, vista tra l'altro la domanda telematica presentata dal Sig. Cosimo Maci nella sua qualità di legale rappresentante della Società Laboratorio Analisi “Maci Srl” con sede in Guagnano (LE) alla Via Provinciale n° 5, *“tendente ad ottenere, l'Autorizzazione per l'esercizio di “Laboratorio di analisi”, per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento, presso i locali posti in Surbo (LE) alla Via Tripoli n° 56 (Omissis)”*, ha autorizzato *“La Società LABORATORIO ANALISI MACI SR.L. (Omissis) a gestire il pubblico locale sito in Surbo (LE) alla Via Tripoli n° 56, per esercitare l'attività di Laboratorio di analisi, sotto la direzione sanitaria del Dott. Maci Cosimo, Biologo (Omiss).”.*

Con nota del 13/12/2018, trasmessa a mezzo Pec alla scrivente Sezione ed acquisita con prot. n. AOO\_183/16845 del 18/12/2018, il rappresentante legale del Laboratorio *de quo*, premesso:

“

- *che in data 26/11/2018 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Lecce ha concluso con esito positivo la verifica dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, per trasferimento, dell'attività di medicina di laboratorio generale di base, da parte della scrivente Struttura, presso la nuova sede operativa di Surbo (LE) in Via Tripoli 56;*
- *che in data 05/12/2018 il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Surbo (Le) ha rilasciato alla scrivente Struttura l'Autorizzazione (n. 4 del 05/12/2018) ad esercitare l'attività di Laboratorio di Analisi presso la nuova sede operativa ubicata nel medesimo Comune, in Via Tripoli 56, sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Cosimo Maci, (Omissis);*
- *che il Dipartimento Promozione della Salute della Regione puglia – Servizio Accreditamenti e Qualità – acquisita la necessaria autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento, dovrà individuare, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione (diverso da quello territorialmente competente) a cui conferire l'incarico di verificare presso la nuova sede il*

*possesso dei requisiti ulteriori, e, acquisiti gli esiti della verifica, potrà rilasciare con Determina Dirigenziale l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."*

ha comunicato *"che, a far data dal 10/12/2018, il Laboratorio Analisi Maci Srl ha iniziato ad espletare la propria attività di medicina di laboratorio generale di base presso la nuova sede di Surbo (Le) in Via Tripoli 56 e che, conseguentemente, dalla medesima data, la sede operativa di Guagnano (Le) in Via Provinciale n. 5 non è più operativa."*, allegandovi:

- l'Autorizzazione n. 4 del 05/12/2018 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Surbo (LE);
- la relazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Lecce relativa alla verifica dei requisiti minimi ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i., espletata presso la nuova sede del laboratorio in discorso, avente Esito Positivo.

Per quanto innanzi;

considerato altresì che:

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 12, comma 8 nel definire i requisiti del Responsabile Sanitario di ciascuna struttura sanitaria ha stabilito che *"Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del d.lgs. 502/1992."*;
- il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che *"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"*;
- agli atti della scrivente Sezione risulta che il Responsabile Sanitario, Dott. Cosimo Maci, è nato il 23/05/1949;

con nota prot. n. 1028 del 23/01/2019 ad oggetto *"Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." – Via Tripoli n. 56, Surbo (LE). Incarico finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento."*, questa Sezione ha precisato che *"il Dott. Cosimo Maci può permanere in servizio quale Responsabile Sanitario sino al settantesimo anno di età, quindi non oltre il 23/05/2019"* ed ha invitato *"il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli art. 28, comma 6, e art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." con sede in Surbo alla Via Tripoli n. 56, al fine di verificare presso la nuova sede il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, per la branca specialistica di "Patologia Clinica"*, precisando, tra l'altro, che *"la relazione dovrà confermare esplicitamente il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*.

Con Pec del 14/03/2019 il Dipartimento di Prevenzione - SISP dell'ASL BR ha trasmesso la nota prot. n. 21670 di pari data, indirizzata alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO\_183/3646 del 19/03/2019) e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della Società di che trattasi, al Direttore Generale dell'ASL LE ed al Sindaco del Comune di Surbo, ad oggetto *"Parere Favorevole Laboratorio di Analisi "Maci Srl" sito in Surbo alla Via Tripoli civ. 56 – Branca in Patologia Clinica – Accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici per la branca di Patologia Clinica, previsti dal R.R. n. 3/2010 e L.R. n. 9/2017 e s.m.i."*, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP ASL BR hanno comunicato quanto segue:

*"Con nota prot. n. AOO\_183/1028 del 23.01.2019 il Dipartimento di Prevenzione di Brindisi riceveva incarico dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ai sensi degli art. 28, comma 6, e art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio di analisi "MACI s.r.l.", sito in Surbo (LE) alla Via Tripoli civ. 56, al fine di verificare il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento*

generali e specifici, per la branca specialistica di "Patologia Clinica" previsti da R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta, dopo affidamento di incarico del Direttore SISP al personale all'uopo preposto, mediante sopralluogo di verifica in data 18.02.2019, con esame e valutazione degli atti, documenti e procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura in oggetto, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale effettuata nel corso della verifica e prodotta a questo Dipartimento in data 28.02.2019 n. prot. 17215.

Sulla scorta quindi di quanto innanzi esposto, verificato il possesso dei requisiti ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si esprime parere favorevole per la branca specialistica di Patologia Clinica.

Si informa che il Responsabile Sanitario è il Dr. Maci Cosimo, nato a (...) il 23.05.1949, laureato in Biologia, lo stesso potrà restare quale Responsabile Sanitario fino al compimento del settantesimo anno di età, quindi non oltre il 23.05.2019."

Per quanto sopra, considerato:

- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dal Comune di Surbo;
- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori per il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", trasmesso a questa Sezione dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;
- che ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture socio-sanitarie e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche residenziali e semiresidenziali. Resta fermo, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti per la funzione di responsabile sanitario. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario";

si propone, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento definitivo dal Comune di Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 5 angolo Via Torricelli al Comune di Surbo (LE) – Via Tripoli n. 56, con la prescrizione che il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." dovrà provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone al Comune di Surbo ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, nonché alla scrivente Sezione, il nominativo, la relativa documentazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il medesimo dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non ricoprire le medesime funzioni anche in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della

*sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**

##### **STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### **D E T E R M I N A**

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio di Analisi “Maci s.r.l.” quale laboratorio generale di base – branca specialistica di Patologia Clinica, a seguito di trasferimento definitivo dal Comune di Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 5 angolo Via Torricelli al Comune di Surbo (LE) – Via Tripoli n. 56, con la prescrizione che il legale

rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l." dovrà provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone al Comune di Surbo ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, nonché alla scrivente Sezione, il nominativo, la relativa documentazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il medesimo dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non ricoprire le medesime funzioni anche in altre strutture gestite da diverso soggetto giuridico, e con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al legale rappresentante del Laboratorio di Analisi "Maci s.r.l.", con sede legale in Surbo (LE) alla Via Tripoli n. 56;
    - al Direttore Generale dell'ASL LE;
    - al Dirigente U.O.G.R.C. ASL LE;
    - al Sindaco del Comune di Surbo (LE);
    - al Sindaco del Comune di Guagnano (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- e) il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Giovanni Campobasso)